



**COMUNE DI LABICO**  
**Provincia di Roma**

**UFFICIO DEL SINDACO**

**DECRETO SINDACALE N. 1 del 10/03/2014**

**OGGETTO: INCARICO URGENTE A LEGALE PER RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DEL COMUNE NELLE CAUSE CIVILI AVVERSO L'ATI AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL CONSULENTE ESTERNO NOMINATO DALL'UTC PER LA VERIFICA SULLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE AI SENSI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO ANZIDETTO**

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

- che con contratto pubblico pluriennale, in data 15/09/2009, a seguito espletamento di gara, fu affidato all'A.T.I. SMECO LAZIO s.r.l (successivamente SIL SCARL), il servizio idrico integrato, sulla base di apposito capitolato speciale d'appalto, comprendente la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti comunali di depurazione, acquedotto e fognatura comunale;
- che il G.I.P. del Tribunale di Velletri con provvedimento n. 4385/11 R.G.N.R. del 12.04.2012 ha disposto il Sequestro Preventivo dei depuratori Comunali in località "Pantano" e "Fontana Marchetta";
- che il Sequestro è stato eseguito il giorno 19.04.2012 dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Velletri che procedeva alla sigillatura dei citati depuratori;
- che al fine di far fronte alla situazione emergenziale venutasi a creare con la chiusura dei suddetti impianti, il Sindaco si vedeva costretto ad adottare apposite ordinanze ai sensi dell'Art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per il trasporto e lo smaltimento dei liquami afferenti i depuratori sequestrati nonchè ad attivarsi per l'esecuzione di lavori straordinari ed urgenti;
- che purtroppo il sequestro si è protratto oltre le previsioni comportando per l'Ente un notevole onere finanziario;



- che la predetta situazione ha causato un grave danno all'Ente e alla Comunità amministrata;
- che in data 27/12/2013 il Consiglio Comunale, al fine di evitare il dissesto finanziario, si è visto obbligato a ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dagli art. 243 bis e ss. del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), in considerazione della sussistenza di uno squilibrio strutturale di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario ed al quale, allo stato, non può farsi fronte con le misure previste dagli articoli 193 e 194 del TUEL;
- che in attuazione della suddetta deliberazione sono in corso le attività propedeutiche alla redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale che, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro brevissimo termine;
- che l'Amministrazione comunale, come precisato dal Sindaco in occasione della discussione svoltasi in consiglio comunale sul predetto argomento, si è in pratica auto commissariata e si sta muovendo a 360 gradi, sia attraverso una riduzione delle spese correnti, sia revisionando i contratti dei servizi, sia accordandosi con le ditte creditrici in relazione ai servizi resi durante la gestione straordinaria dei depuratori per ottenere la rateizzazione e uno sconto sulle fatture che dovrebbe comportare una considerevole riduzione del debito, sia, infine, attivando iniziative volte all'accertamento delle responsabilità legate alla gestione degli impianti con particolare riguardo alla ditta appaltatrice, cui, ad avviso dell'Amministrazione, vanno imputate le maggiori responsabilità per i danni arrecati all'Ente e alla Comunità amministrata;
- che ai sensi del capitolato speciale d'appalto e del contratto del servizio idrico integrato, che lo richiama quale parte integrante e sostanziale del medesimo, tra l'altro:
  1. *l'ATI assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il comune da ogni responsabilità al riguardo;*
  2. *gli obblighi che l'Appaltatore assume devono essere garantiti per tutta la durata del contratto senza interruzioni o sospensioni di sorta;*
  3. *durante tutto il periodo di concessione degli impianti l'appaltatore deve farne uso in modo adeguato alle loro potenzialità e destinazione e salvo casi di forza maggiore, dove custodirli e mantenerli costantemente nella migliore efficienza, rispettando pienamente ed integralmente tutte le leggi e le norme statali e/o regionali vigenti in materia;*
  4. *l'appaltatore è tenuto ad effettuare il controllo delle caratteristiche chimico fisico biologiche degli affluenti e degli impianti di depurazione con la frequenza necessaria e a sollevare il Committente da ogni responsabilità e danni diversi;*
  5. *lo stesso è tenuto a provvedere alla supervisione, controllo, coordinamento relativamente allo smaltimento dei fanghi accertando la regolarità di tutte le procedure;*
  6. *l'amministrazione viene sollevata da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che dovessero risultare da imperizia, disattenzione e negligenza del personale dell'impresa addetta agli impianti e che l'Impresa appaltatrice è tenuta a controllare che tutto il complesso impiantistico sia in regola e venga mantenuto tale per tutto il periodo di gestione nel rispetto di tutte le leggi vigenti e segnalare le eventuali difformità;*



7. qualora gli impianti non siano condotti, per il periodo di durata dell'appalto, con le prescrizioni riportate nel capitolato e non venga garantita l'efficienza depurativa di cui all'art. 7 del capitolato stesso per constatata negligenza da parte dell'Impresa appaltante, si applicano le sanzioni, anche penali, previste dalle leggi vigenti;
8. l'Ente ha la facoltà di rescindere il contratto di appalto senza indennizzo se l'impresa appaltatrice non rispetta le norme contrattuali, soprattutto per quel che riguarda eventuali scarichi accertati fuori dai limiti di legge;
9. Il Committente nominerà un proprio **Tecnico che sarà incaricato della Sorveglianza del corretto andamento dell'appalto, sia sotto l'aspetto tecnico, sia sotto quello economico. Il suddetto Tecnico è autorizzato a chiedere all'Appaltatore ogni informazione e documentazione riguardante il servizio e ad accedere presso le opere oggetto dell'appalto.**

**Rilevato** che alla luce dei fatti avvenuti e della normativa vigente, sia con riguardo al capitolato d'appalto che, più in generale, alla legislazione nazionale e regionale che regola la materia, si ipotizzano responsabilità in capo alla ditta appaltatrice per la grave situazione subita, sotto più profili, dall'Ente durante il periodo in cui la stessa ha svolto il servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione comunali, talchè la Giunta Comunale ha ravvisato la necessità di acquisire al riguardo un parere legale, giusta quanto consta da deliberazione n. 45/2013;

**Dato atto** che il parere legale di cui trattasi si è reso necessario al fine di comprendere i vari e delicati aspetti di una materia articolata e di una situazione imprevedibile che si è andata complicando nel tempo, sia in relazione all'urgenza delle iniziative che la stessa di volta in volta richiedeva, sia per l'impossibilità di agire sempre attraverso una adeguata programmazione delle azioni da intraprendere, tenuto conto anche del fatto che il Comune ha dovuto gestire non solo il servizio straordinario di trasporto e smaltimento dei liquami ma anche la manutenzione straordinaria dei depuratori e i lavori urgenti richiesti dall'Autorità Giudiziaria per la messa a norma ed il dissequestro degli impianti;

**Rilevato** che a tale difficoltà si è aggiunta l'impossibilità di valutare le diverse problematiche nell'ambito della organizzazione gestionale dell'Ente, trattandosi di questioni tecnico-giuridiche in ordine alle quali, la carenza di adeguate professionalità interne e di idoneo supporto professionale specialistico non consentiva – come in effetti non consente - di effettuare una seria ed attendibile analisi del contesto e di tutte le sue possibili ripercussioni.

**Visto** il parere legale espresso dall'Avvocato Giorgio Fraccastoro, incaricato con determinazione dirigenziale del Capo Dipartimento V°, mirato a definire le azioni da intraprendere nei riguardi della ditta appaltatrice del servizio idrico integrato nonché ad individuare altri ipotetici profili di responsabilità, relativamente all'intera vicenda che ha interessato la conduzione dei depuratori, ante e post sequestro giudiziario, al fine di tutelare gli interessi della Comunità e dell'Ente Pubblico in tutte le possibili sedi;

**Rilevato** che la ditta che ha gestito il servizio idrico integrato è stata contattata una prima volta con lettera raccomandata e senza esito favorevole al fine di un incontro finalizzato a sondare l'ipotesi di una transazione vantaggiosa per il comune;

**Rilevato** che nei riguardi della medesima è stata effettuata la contestazione degli addebiti da parte del Capo del Dipartimento III° e che sono in fase di valutazione da parte del Responsabile del Servizio le controdeduzioni presentate dall'impresa, propedeutiche all'emanazione del provvedimento finale in ordine alla risoluzione del contratto;



**Evidenziato** che a seguito di ulteriore richiesta scritta, la ditta si è resa disponibile per un incontro svoltosi presso la sede comunale il 25 febbraio 2014, nel corso del quale l'Amministrazione ha rappresentato le proprie aspettative in ordine al risarcimento dei danni subiti preannunciando l'azione legale contro la ditta medesima qualora tale aspettativa non fosse stata debitamente soddisfatta;

**Atteso** che in un successivo incontro svoltosi il 03/03/2014, l'Impresa ha comunicato di non essere in grado, al momento, di poter proporre o accettare alcuna condizione economica a fini transattivi e che valuterà la fattibilità di un accordo e le relative condizioni nel giro di un mese, comunicando la propria decisione al Comune;

**Rilevato** che il Capo Dipartimento III° è già stato invitato a procedere urgentemente alle valutazioni di competenza per la risoluzione del contratto, anche alla luce del riscontro alla formale contestazione degli addebiti che non appare affatto convincente;

**Atteso**, infatti che le situazioni accertate dagli Organi competenti di controllo esterni all'Ente e dall'Autorità Giudiziaria (come da verbali ufficiali ARPA, Corpo Forestale, ecc) denotano irregolarità e deficienze nella gestione degli impianti di depurazione, talchè il suddetto Capo Dipartimento ha contestato alla ditta diverse situazioni e negligenze con particolare riguardo:

- all'eccessivo stoccaggio dei fanghi all'interno dei letti di essiccamento che ha comportato impossibilità ridurre l'entità e le conseguenti disfunzioni gestionali degli impianti;
- alla notevole quantità di fanghi accertata in fase di sequestro rispetto a quella dichiarata dalla ditta appaltatrice;
- all'assenza di documentazione comprovante il regolare trasporto e smaltimento dei fanghi;
- alla contraddittorietà tra le situazioni accertate e le dichiarazioni della ditta riportate nei documenti ufficiali in possesso di questo ufficio;
- all'accertamento da parte degli Organi superiori dello sversamento di acque nere sul suolo con conseguente generazione di conduttura a cielo aperto;

contestazioni che unitamente ad altre circostanze e valutazioni, tenuto conto anche del supporto legale offerto dall'avvocato incaricato dal Comune, rendono deboli le argomentazioni svolte dall'impresa ancorchè le stesse appaiano forbite e improntate alla massima tecnicità, quasi a voler impartire una lezione sul funzionamento degli impianti di depurazione (a parere della ditta assicurato in maniera impeccabile durante la sua gestione), tralasciando invece aspetti che ad avviso di questa Amministrazione e alla luce dell'assistenza legale ricevuta assumono sicura rilevanza ai fini della determinazione di precise responsabilità in capo alla ditta medesima;

**Evidenziato** che alla luce di tali fatti e della posizione assunta dall'Impresa in occasione dei predetti incontri nonché in esito alla nota controdeduttiva (che addirittura conclude ribaltando i termini della questione, attribuendo al Comune ipotetici danni arrecati all'impresa stessa), l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali ulteriori iniziative al riguardo nelle opportune sedi istituzionali e legali, con l'assistenza di Avvocato incaricato dall'Ente, fermo restando che qualsiasi proposta di transazione dovrà pienamente soddisfare le aspettative dell'Ente **pubblico in ragione del danno sofferto a causa dell'inadempimento contrattuale;**

**Vista** la deliberazione della giunta comunale con la quale, nel prendere atto del parere espresso dal succitato legale, alla luce di quanto su evidenziato, stante altresì l'urgenza di attivare le doverose iniziative a tutela del Comune ed in carenza di apposito Ufficio Legale e di Personale dirigenziale qualificato, è stato tra l'altro disposto, testualmente:

....”**di voler** esercitare tutte le azioni necessarie per la salvaguardia dell'Ente Pubblico e della Popolazione, ravvisando la necessità di esperire, con la dovuta tempestività:

1. **azione civile contro il Soggetto aggiudicatario del servizio idrico integrato di Labico per il risarcimento dei danni subiti dall'Ente e dalla Collettività;**



2. *azione civile nei riguardi del Collaboratore esterno nominato ai sensi del capitolato speciale d'appalto, incaricato della sorveglianza sul corretto andamento dell'appalto, sotto l'aspetto tecnico ed economico;*

*con riserva di intraprendere ogni altra iniziativa che nelle appropriate sedi istituzionali e/o legali dovesse rendersi necessaria e/od opportuna per la migliore tutela dell'Ente Pubblico e della Comunità amministrata ovvero costituisca, ai medesimi fini, atto doveroso ovvero obbligo di legge in capo all'Ente medesimo;*

*Di trasmettere* la presente:

al Sindaco per i provvedimenti di competenza.....”

*Dato atto* che compete al Sindaco, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, quale organo di rappresentanza dell'Ente, il conferimento della procura al Legale senza la necessità di preventiva autorizzazione, come da orientamento giurisprudenziale per il quale, ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio in quanto nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal Corpo Elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta, l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere (a titolo di esemplificazione, si rinvia alle seguenti decisioni: [Cons. St. Sez. VI, 01.10.2008 n. 4744; Const. St., Sez. VI, 09.06.2006 n. 3452; TAR Campania (Na), Sez. VII, 05.12.2006 n. 10402; Cass. Civ., Sez. Un., 10.12.2002 n. 17550, Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671];

*Vista* la sentenza del Consiglio di Stato 11/05/2012 n. 2730 dalla quale si evince che l'incarico di cui trattasi non passa attraverso l'appalto pubblico in quanto il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'art. 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'*iter* del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici;

*Rilevato* che l'Alto Consesso ricollega la qualificazione del servizio, rispetto al conferimento di incarico, al carattere complesso della prestazione che richiede specifiche modalità organizzative strutturate in funzione del completo espletamento delle attività dedotte, distinguendo l'espletamento del **singolo incarico di patrocinio legale**, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'ente locale, rispetto **all'attività di assistenza e consulenza giuridica**, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata e concludendo che tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di affermare che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, **il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica.**

*Atteso* altresì che ad avviso del Consiglio di Stato, l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente è prestazione d'opera professionale che non può essere qualificata in modo avulso dal contesto in cui si colloca, *id est* l'ambito dell'amministrazione della giustizia,



settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell'attività amministrativa regolati del codice dei contratti pubblici;

*Evidenziato* che, secondo le indicazioni dettate dalla Corte dei Conti, il patrocinio e la rappresentanza in giudizio non appartengono all'ambito degli incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione;

*Ritenuto* di dover conferire con urgenza apposito incarico al Legale cui, per motivata necessità, è stato anche richiesto il predetto parere, ritenendo che lo stesso, in quanto esperto nella materia di cui trattasi ed avendo consolidata esperienza e comprovata professionalità nei rami del diritto amministrativo ed in particolare nel settore degli appalti pubblici, avendo già esaminato in fatto ed in diritto, tutti gli aspetti della complessa vicenda, sia in grado di rispondere alle esigenze dell'Ente con la necessaria tempestività e competenza, essendo a suo tempo già stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'espletamento dell'incarico,

*Vista* l'offerta presentata dall'avvocato Giorgio Fraccastoro, pervenuta al protocollo in data 10/03/2014 n. 1379 e ritenuta congrua la medesima, sia in rapporto alla varietà e complessità degli aspetti da valutare sotto il profilo tecnico-giuridico che in relazione alla pluralità di azioni da intraprendere, con l'unico obiettivo di garantire all'Ente un'adeguata rappresentanza e assistenza in giudizio e nelle altre opportune sedi, non potendosi sottacere l'esigenza di assicurare, nella fattispecie, non solo la economicità ma altresì e prioritariamente, la qualità delle prestazioni richieste, anche in virtù di un auspicabile esito favorevole al Comune delle iniziative intraprese, con soccombenza delle controparti e conseguente diritto al ristoro delle spese legali anticipate dall'Ente.

*Atteso* che le condizioni esposte nella medesima, anche alla luce di quanto su evidenziato, sono accettabili anche in rapporto alla presunta tempistica legata alle fasi procedurali, ferma restando l'ipotesi di una variazione delle medesime qualora gli sviluppi delle vicende e dei contenziosi lo rendano necessario, previa adozione di specifici provvedimenti;

*Rilevato* che il presente provvedimento costituisce anche preciso indirizzo al Capo Dipartimento II° affinché provveda ad impegnare la spesa totale di euro 40.000,00 come segue:

euro 20.000,00 sul redigendo bilancio 2014

euro 20.000,00 sul bilancio 2015, nell'ambito del bilancio pluriennale 2014-2016

precisando che qualora si verificassero eventi che richiedano modifiche nella imputazione della spesa ai suddetti esercizi, si provvederà con specifiche variazioni di bilancio, ai sensi della normativa vigente;

Tutto ciò premesso, considerato e reso noto;

**RIBADITA L'URGENZA DI PROVVEDERE A TUTELA DELL'ENTE**

## **DECRETA**

*La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente richiamata;*

*Di approvare* le condizioni di cui all'unità offerta di preventivo pervenuta con nota prot. 1379 del 10/03/2014, conferendo, apposito incarico all'Avvocato Giorgio Fraccastoro, con studio in Roma – Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, per l'assistenza e rappresentanza del Comune di Labico con riferimento alle seguenti iniziative legali:



1. *azione civile contro il Soggetto aggiudicatario del servizio idrico integrato di Labico per il risarcimento dei danni subiti dall'Ente e dalla Collettività;*
2. *azione civile nei riguardi del Collaboratore esterno nominato ai sensi del capitolato speciale d'appalto, incaricato della sorveglianza sul corretto andamento dell'appalto, sotto l'aspetto tecnico ed economico;*

con riserva di estensione dell'incarico - previo apposito e specifico provvedimento – ad ogni altra azione – giudiziaria e non - che nelle appropriate sedi istituzionali e/o legali dovesse rendersi necessaria e/od opportuna per la migliore tutela dell'Ente Pubblico e della Comunità amministrata ovvero costituisca, ai medesimi fini, atto doveroso ovvero obbligo di legge in capo all'Ente medesimo;

**Di dare atto** che l'incarico si estende anche ad eventuali procedure transattive che dovessero intervenire a seguito delle citazioni, nel corso del contenzioso, sempreché le stesse comportino massima soddisfazione per l'Ente;

**Di trasmettere** il presente provvedimento, nelle forme di legge:  
al Professionista incaricato,  
al Soggetto aggiudicatario dell'appalto del servizio idrico integrato;  
al collaboratore esterno nominato dall'UTC  
al Dipartimento III° per quanto di competenza ai fini del necessario apporto collaborativo;  
al Dipartimento II° per l'impegno di spesa;  
al Dipartimento I° per la pubblicazione on-line  
al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – sottosezione apposita.

**Di attribuire** al presente provvedimento immediata eseguibilità

 **IL SINDACO**  
**Alfredo Galli**

PUBBLICATO IL 13/03/2014  
X 15 gg. consecutivi

Alla c.a. del Sindaco di Labico

Alfredo Galli

**Comune di Labico**

Protocollo Generale

**N. 0001379 del 10/03/2014**

Titolario: 01.05 - Fascicolo:

Egregio signor Sindaco,

a seguito dell'incontro svoltosi presso il mio studio in data 17 febbraio 2014, unitamente al signor vice Sindaco, tengo a riepilogare quanto ivi proposto come preventivo per i costi legali da sostenersi da parte di codesto Comune.

La mia attività di difesa si esplicherà nella redazione di due atti di citazione in giudizio da notificare a carico, rispettivamente, dell'ATI affidataria del servizio integrato di gestione degli impianti di depurazione comunale, degli impianti di acquedotto e di fognatura del Comune di Labico, nonché del consulente tecnico formalmente incaricato, a partire dal 22 gennaio 2009, tra l'altro, di verificare l'adeguata gestione dei menzionati depuratori.

Atteso che il valore delle due cause civili, in base alle informazioni da voi trasmesse ed ai primi approfondimenti da ultimo effettuati, non è ad oggi concretamente stimabile, tuttavia sembra di enorme rilevanza anche rispetto al bilancio comunale, riteniamo congruo proporre un preventivo dell'ammontare di € 40.000 totali per il solo primo grado di giudizio di entrambe le instaurande controversie.

Per quanto riguarda i pagamenti, ne propongo la relativa liquidazione in base alle seguenti scadenze:


- 20.000€ totali, alla data del deposito presso il Tribunale territorialmente competente sia dell'atto di citazione in giudizio delle due società affidatarie del richiamato servizio che dell'atto di citazione in giudizio del consulente tecnico, dott. Mantarro;
- i successivi 20.000€ così ripartiti:
  - ipotesi a) un unico versamento, per l'importo totale, laddove a seguito alla proposizione dei menzionati atti di citazione, il relativo contributo causale effettivo dell'azione giudiziale consenta di addivenire ad una transazione di massima soddisfazione per il Comune;ovvero
  - ipotesi b) nell'ipotesi in cui le controversie seguano il proprio corso naturale, richiederò il versamento di ulteriori € 10.000 entro il 2° semestre dell'anno in corso, con un saldo finale di ulteriori € 10.000 da corrisondersi entro lo scadere del 1° semestre del 2015.



Restando a vostra totale disposizione per tutto quanto possa occorrere, porgo i più cordiali saluti.

Roma li 3 marzo 2014

Avv. Giorgio Fraccastoro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giorgio Fraccastoro". The signature is written in a cursive style with some flourishes.